

Pubblicato il 12/03/2025

N. 01588 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 13597/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13597 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Monterisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Claudia Santoro, Rossella Salvemini e Fabrizio Donato Fumai, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: “nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 275, con un punteggio pari a 28,125 punti”, nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest’ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all’istanza di autotutela;

e per l’accertamento:

- del diritto dell’Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;
- del diritto dell’Avv. Monterisi all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\12\2024:

- del provvedimento prot. “m_dg.DOG.09_12_2024.0292442.U” adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l’istanza di accesso

formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente;

e per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\2\2025:

- del provvedimento prot. "m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25 unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- dello "elenco legittimati" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot.

“m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- del provvedimento prot. “m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante “Scorrimento graduatorie” in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all’esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot. “m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID” del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria de qua;

e per l’accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;
- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente, in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 7 maggio 2020 con voto 107/110, ha erroneamente indicato nella domanda di partecipazione di essere in attesa di conseguire detto titolo entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando;

Considerato tuttavia che detto errore era facilmente rilevabile dall'Amministrazione, come dimostrato dalla circostanza che al ricorrente sono stati riconosciuti tre punti per l'abilitazione alla professione di avvocato, titolo che necessariamente presuppone il conseguimento della laurea in Giurisprudenza;

Rilevato che nella scheda di valutazione dei titoli l'Amministrazione ha annotato la

mancata indicazione del voto di laurea quale ragione ostativa al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, senza consultare il curriculum vitae del candidato redatto in sede di formulazione della domanda di partecipazione;

Ritenuto pertanto che l'eventuale soccorso istruttorio ad opera dell'Amministrazione non avrebbe determinato né determinerebbe alcuna integrazione documentale in violazione della *par condicio* dei concorrenti, ma una mera regolarizzazione della domanda;

Considerato inoltre che, con riferimento alle procedure in cui è prevista la sola compilazione di un modulo elettronico, con conseguente obbligo di seguire le opzioni già predisposte, la giurisprudenza ha affermato che, in caso di discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'obbligatorio modello telematico l'Amministrazione è tenuta a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 giugno 2023, n. 3691);

Ritenuto pertanto, che, in accoglimento dell'istanza cautelare, l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurando l'aggiornamento del punteggio e della sua posizione stessa in graduatoria, nei limiti del punteggio attribuibile, secondo il bando, in relazione al titolo di laurea posseduto;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
- in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, in ragione della peculiarità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 17 giugno 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel. /Fax 080 5211483
PEC: *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma n. 1588/2025 del 12/03/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 13597/2024 dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 13597/2024).